C O M U N E D I C O L L E P A S S O
Provincia di Lecce
Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)
Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000
Sito WEB: http://www.comunedicollepasso.gov.it/
PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 133 Del 29-10-2024

Oggetto: Ricorso dinanzi al Tribunale civile di Lecce Sezione lavoro. Sig. R. S c/ Comune di Collepasso Autorizzazione alla costituzione in giudizio e nomina legale.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 17:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Avv. MANTA Laura	**SINDACO**	**P**
Dott. Perrone Giuseppe	**VICE SINDACO**	**P**
Geom. Marra Monica	**ASSESSORE**	**P**
Dott. Castellana Giuseppe	**ASSESSORE**	**P**
Dott: Gianfreda Angelo	**ASSESSORE**	**P**

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Avv. MANTA Laura in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. GRECO Alessandro
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Comunale, preliminarmente, dà lettura ai sig.ri amministratori presenti dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/00 secondo cui *"Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado";*
Quindi, in materia di monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ammonisce che non devono sussistere di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti.

Il Segretario Comunale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento al presente provvedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interessi.

Premesso che:
- con nota prot. n. 12415 del 5.8.2024, l'avv. Walter D. Zappatore, in nome e per conto del Sig. [redacted], notificava ai sensi della Legge n.53 del 1994 il ricorso presentato ex art. 414 cpc al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro contro Comune di Collepasso nonché Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
- sul presupposto che il rapporto tra [redacted] e il Comune di Collepasso si sarebbe svolto, nel periodo dal 15.10.2001 al 31.12.2019, in violazione della normativa sui Lavori Socialmente Utili/Lavori di Pubblica Utilità, configurandosi di fatto come rapporto di lavoro subordinato e che, sulla scorta di tale assunto, si chiede al giudice adito di:
1. accertare e dichiarare che il rapporto tra il ricorrente ed il Comune di Collepasso, in persona del Sindaco p.t., si è svolto, nel periodo dal 15.10.2001 al 31.12.2019, in violazione della normativa sui Lavori Socialmente Utili/Lavori di Pubblica Utilità, configurandosi di fatto come rapporto di lavoro subordinato, con ogni conseguenza economica e giuridica;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di Lavori Socialmente Utili e Lavori di Pubblica Utilità, nonché dell'art. 2126 c.c., alla corresponsione delle differenze economiche tra quanto complessivamente percepito, dal 15.10.2001 al 31.12.2019, per l'attività di LSU/LPU e la retribuzione, gli 15 elementi contrattuali e le spettanze di fine rapporto, previsti dal CCNL del Personale del comparto delle Regioni-Autonomie Locali per un dipendente, con mansioni, ritmi ed orari corrispondenti a quelli di fatto osservati (categoria A1), differenze quantificabili in somma pari a € 255.237,01, (…), o in quella maggiore o minore reputata di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal giorno di maturazione dei singoli diritti e fino all'effettivo soddisfo;
3. per l'effetto condannare il Comune di Collepasso, in persona del sindaco p.t., a corrispondere al ricorrente le relative somme, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione dei singoli diritti e fino all'effettivo soddisfo;
4. subordinatamente accertare e dichiarare, comunque ed in ogni caso, il diritto del ricorrente al pagamento delle spettanze maturate per le ore effettuate in eccedenza e non compensate e per le ferie maturate e non fruite, e, per l'effetto, condannare il Comune di Collepasso, in persona del sindaco p.t., a pagare in suo favore le relative somme, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione dei singoli diritti e fino all'effettivo soddisfo;
5. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento all'INPS di tutti i contributi previdenziali maturati nel corso del rapporto di lavoro, per le causali indicate nel

presente atto e, per l'effetto, ordinare al Comune di Collepasso, in persona del sindaco p.t., di effettuare il relativo versamento e comunque di regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, condannando il medesimo Ente, ove detta regolarizzazione non fosse possibile per qualsivoglia ragione, al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
6. Condannare il Comune di Collepasso, in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese di giustizia, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Ritenuto che vi siano i presupposti per resistere al ricorso di cui innanzi;

Preso atto del recente orientamento espresso con la Sentenza della Corte di giustizia UE, 06.06.2019 n. C-264/18, secondo cui "*Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, dal considerando 25 di tale direttiva risulta che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in determinati Stati membri, cosicché occorreva escludere tali servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva in parola. A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";*

Ritenuto di dover garantire la difesa dell'Ente nel giudizio azionato dal ricorrente, mediante la nomina di un legale di fiducia che si ritiene di individuare nella persona dell'avv. Primiceri Cristian del Foro di Lecce, in quanto specializzato nella materia in questione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30.11.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 01.07.2024 con la quale con la quale è stato deliberato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri, ai sensi dell'art.175, co.8 ss. D.Lgs. 267/2000;

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;

Con voto unanime reso nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di dare atto che questo Ente, con riferimento al ricorso ex art. 414 cpc., dinanzi al Tribunale civile di Lecce – Sezione lavoro, notificato dall'Avv. Walter D. Zappatore, in nome e per conto del sig. [redacted], ed acquisito al prot. n. 12415 del 5.8.2024, intende intraprendere ogni tipo di azione giudiziale e/o stragiudiziale che sia necessaria per la tutela dei propri diritti, autorizzando, in particolare, la costituzione del Comune di Collepasso nel relativo giudizio;

3. di nominare, per le finalità di cui al punto 2, l'Avv. Primiceri Cristian con studio in Lecce;

4. di stabilire il compenso da riconoscere al legale nominato in euro 3.000,00 omnia, comprensivo di spese forfettarie 15%, IVA e CAP come per legge, comunque inferiore ai compensi minimi della tariffa forense come determinati dal D.M. 10/3/2014, n. 55 sul capitolo 480 del bilancio 2024/2026.

5. di demandare al Segretario Comunale, Responsabile del Settore I, con propria determinazione di assumere l'impegno di spesa, assegnando al medesimo la somma massima di cui al precedente punto;

6. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato al legale individuato;

7. Di procedere alla liquidazione e pagamento delle parcelle in unica soluzione sulla base di apposita fattura, a giudizio concluso, fatta salva la possibilità di corrispondere acconti;

Successivamente, con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs n.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 28-10-2024

Il Responsabile del servizio
GRECO Alessandro

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 29-10-2024

Il Responsabile del servizio
Vilei Gianluca

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. MANTA Laura	F.to Dott. GRECO Alessandro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 1551

Li 30-10-024

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

È copia conforme all'originale.
Lì,

SEGRETARIO GENERALE
Dott. GRECO Alessandro